



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



Prot. N. 70958/2021 Area V

Torino, 29 aprile 2021

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della
Città Metropolitana di Torino

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza

e, p.c.

Alla Regione Piemonte

ASCOM Confcommercio Torino

Confesercenti Torino

CNA Torino

EPAT Torino

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 – Attività di ristorazione.

L'art. 4 del D.L. in oggetto prevede espressamente che “ Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati”.

Sono pervenuti a questa Prefettura numerose richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione di tale disposizione, con l'invito a far conoscere il proprio avviso anche al fine di consentire agli operatori economici di poter organizzare la propria attività nel rispetto delle norme dettate per il contenimento del contagio da Covid 19.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Dalla lettura della citata norma si evince che tutte le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub ristoranti, gelaterie, pasticcerie) che dispongono di uno spazio all'aperto possono effettuare il servizio al tavolo dalle 5,00 alle 22,00. Il servizio al banco potrà essere effettuato negli stessi orari (5,00-22,00), ma solo in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto e, pertanto, senza prevedere l'ingresso del cliente all'interno del locale, come chiarito anche dalla circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021. Naturalmente resta consentita la possibilità di accedere all'interno del locale per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'asporto del prodotto da consumare necessariamente all'esterno.

In base al disposto dell'art. 27 del DPCM 2 marzo 2021, la cui validità è stata prorogata fino al 31 luglio salvo quanto diversamente disposto dal citato Decreto Legge, si deve ritenere che l'asporto per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate dal codice Ateco 56.3 sia consentito fino alle 18,00. Resta ferma per gli stessi esercizi la facoltà di effettuare servizio al tavolo all'aperto fino alle ore 22,00. Continuano, inoltre, ad essere consentite, anche all'interno del locale, le attività di ristorazione in favore dei soli lavoratori dipendenti di aziende con le quali siano in corso rapporti contrattuali per l'erogazione del servizio mensa, come previsto dal comma 4 del citato art. 27.

In merito al consumo al tavolo esclusivamente all'aperto si ritiene che possano essere assimilati a tale fattispecie i dehors che siano aperti (pareti rimovibili e/o scorrevoli) almeno su due lati, consentendo in tal modo una continua aerazione naturale e non forzata come all'interno dei locali.

Ai dehors presenti sulla strada pubblica, per analogia, devono essere equiparati anche quelli situati all'interno dei cortili e accessibili transitando all'interno del locale, in quanto di fatto collocati totalmente all'aperto. Il passaggio dei clienti nel locale, nel rispetto delle distanze di sicurezza e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, deve essere limitato al tempo strettamente necessario a raggiungere il tavolo situato all'aperto all'interno del cortile.

L'utilizzo dei servizi igienici all'interno del ristorante deve essere consentito da parte dei clienti con l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nel rispetto delle distanze e delle misure previste dai protocolli di settore e della capienza massima consentita nel locale.

I clienti dovranno terminare la consumazione e lasciare il locale necessariamente entro le ore 22,00, facendo rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Oltre tale orario, difatti, sarà consentita la permanenza nell'esercizio di ristorazione esclusivamente al personale dipendente impegnato nelle attività di pulizia e sistemazione della struttura.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Da ultimo, in caso di precipitazioni metereologiche improvvise, si ritiene che ai clienti che si trovano a consumare nei tavoli all'esterno non possa essere consentito di ultimare la consumazione all'interno del locale. In tale caso la stessa potrà essere preparata per l'asporto e portata via. I clienti

Tali indicazioni, fornite per consentire un'applicazione uniforme sul territorio della citata disposizione, potranno essere oggetto di revisione nel caso in cui dovessero intervenire ulteriori indirizzi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti.

IL PREFETTO
(Palomba)

C